

**REGOLAMENTO (CEE) N. 496/90 DELLA COMMISSIONE**

del 28 febbraio 1990

**che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87<sup>(6)</sup>, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

1740/78<sup>(8)</sup>, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1009/86<sup>(10)</sup>, per taluni prodotti trasformati, l'elemento mobile del prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/89<sup>(12)</sup>; che il Consiglio non è ancora stato in grado di adottare formalmente il regolamento destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 486/85; che, per evitare un'interruzione del regime, è opportuno continuare ad applicare il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 486/85 a titolo conservativo senza pregiudizio del regime definitivo che sarà ulteriormente adottato dal Consiglio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3899/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante, per il 1990, riduzioni dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo<sup>(13)</sup> prevede una riduzione del 50 % del prelievo applicabile all'importazione del prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 nella Comunità, limitatamente ad un importo fisso di 5 000 t all'anno;

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.<sup>(6)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.<sup>(7)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.<sup>(8)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.<sup>(9)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.<sup>(10)</sup> GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.<sup>(11)</sup> GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.<sup>(12)</sup> GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 3.<sup>(13)</sup> GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 125.